



ACCORDO AZIENDA – SINDACATO

INTRODUZIONE DI FORME DI ORARIO FLESSIBILE PER IL PERSONALE DI SESO SRL

Il giorno 17 dicembre 2021, presso la Sede Amministrativa di Seso srl, P.za Martiri 1, in Borgosesia, Provincia di Vercelli, alla presenza del Responsabile Ufficio Personale di Seso srl, Rag. Paolo Bolcato, del Direttore ff, Dott. Dario Pavanello, del Rappresentante FIADEL Aziendale Sig. Gian Luca Pozzato, per i fini di cui in intestazione, si conviene quanto di seguito stabilito.

PREMESSA

Considerato che Seso srl, Società in House Providing il cui Capitale Sociale è interamente detenuto dal Comune di Borgosesia, è strutturata quale Società Multiutility, in quanto titolare di Contratti di Servizio che si articolano nei diversi settori della Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, dello Spazzamento Stradale, della Manutenzione del Verde, del Trasporto Disabili, dei Servizi Cimiteriali e del Trasporto Pubblico;

Atteso che Seso srl ha come attività prevalente il Servizio della Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, il quale rappresenta, in termini di ricavi e di impiego delle risorse, circa l'ottanta per cento (80 %) dei Servizi svolti

Ritenuto di dover diversamente articolare l'orario di lavoro aziendale, in ragione della particolarità del Servizio, la cui durata è strettamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti giornalmente dalle Utenze, quantità che possono variare significativamente a seconda dei periodi dell'anno

Vista la necessità di armonizzare l'accordo con quanto previsto al CCNL Fise Assoambiente per il Personale Dipendente di Imprese Esercenti Servizi Ambientali, firmato in Roma il 05 giugno 2017 e l'Integrazione di cui al Verbale di Intesa tra le medesime parti, firmato in Roma il 07 marzo 2017, rubricato "Orario di Lavoro Multiperiodale" che sostituisce l'art. 18 del CCNL nella versione del 21 marzo 2012 siglato tra le medesime parti;

Valutato che il modello di orario oggetto del presente Accordo per i Dipendenti Seso srl, non trova univoca rispondenza all'art. 17, Orario di Lavoro, art. 18, come modificato dall'accordo del 07 marzo

SESO s.r.l. CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE: Piazza Martiri, 1 - 13011 BORGOSIESIA (VC) - Tel. 0163.23490
P.IVA 02003820020 - Capitale Sociale Interamente versato € 107.750
SEDE OPERATIVA: V.le Duca d'Aosta s.n. - 13011 BORGOSIESIA (VC)
E-Mail: seso_ambiente@hotmail.com

Società aderente Confindustria



CONFINDUSTRIA
Novara Vercelli Vallesia



2017, Orario di Lavoro Multiperiodale, art. 19, Orario di Lavoro in regime di Attività Lavorativa Flessibile, del CCNL citato ma rappresenta una forma mista e singolare relativamente alle disposizioni contenute negli articoli citati;

Ritenuto che la formula proposta possa trovare applicazione nella specificità dell'organizzazione del Lavoro di Seso srl, specialmente nella fase di sviluppo che la Società sta promuovendo presso altri Enti Territoriali della Valsesia;

SI CONVIENE

quanto di seguito stabilito:

ARTICOLO 1

L'orario di Lavoro è di norma articolato secondo quanto convenuto con la *"Contrattazione per il Nuovo Orario di Lavoro in Applicazione del Nuovo Piano di Raccolta 2020"*, firmato tra le parti Sindacali e l'Azienda il 22 ottobre 2019.

ARTICOLO 2

Sono fatte salve tutte le disposizioni di cui agli art. 17, 18 e 19 del CCNL Fise Assoambiente, laddove armonizzate con le previsioni migliorative del presente accordo.

ARTICOLO 3


In caso di contrasto normativo sfavorevole ai lavoratori, prevalgono le norme del CCNL Fise Assoambiente

ARTICOLO 4

1. In applicazione dell'art. 17 del CCNL, la durata massima dell'orario di Lavoro per il personale in servizio articolato su 6 giorni, dal lunedì al sabato, è di 9 (nove) ore, comprensiva delle prestazioni di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL Fise Assoambiente.
2. In applicazione dell'Accordo Aziendale per il Nuovo Orario di Lavoro per il personale in Servizio di Raccolta e Trasporto articolato su 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì, la durata massima dell'orario di Lavoro è **di 10 (dieci) ore**, comprensiva delle prestazioni di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL Fise Assoambiente.

SESO s.r.l. CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE: Piazza Martiri, 1 - 13011 BORGOSIESIA (VC) - Tel. 0163.23490
P.IVA 02003820020 - Capitale Sociale Interamente versato € 107.750
SEDE OPERATIVA: V.le Duca d'Aosta s.n. - 13011 BORGOSIESIA (VC)
E-Mail: seso_ambiente@hotmail.com

Società aderente Confindustria



3. In applicazione dell'art. 17 del CCNL, la durata settimanale massima dell'orario di lavoro per il personale in servizio articolato su 6 giorni, dal lunedì al sabato, è di 48 (quarantotto) ore, comprensiva delle prestazioni di cui all'art. 20, comma 1 del CCNL Fise Assoambiente.

ARTICOLO 5

A decorrere dalla firma del presente accordo, il Personale in Servizio, nel rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori e al fine di migliorare la produttività e l'organizzazione del lavoro, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa, **in accordo con il Preposto** e secondo il disposto dell'ODS 63/21 del 06/09/2021, **al termine delle mansioni assegnate, cesserà il servizio e provvederà ad effettuare la timbratura in uscita.**

ARTICOLO 6

1. A far data dalla firma del presente accordo, la durata settimanale dell'orario normale di lavoro di 38 (trentotto) ore può essere realizzata come media risultante al termine dell'intero periodo programmato (art. 18, comma 2 del CCNL Fise Assoambiente).
2. In tale ambito, **le ore ordinarie di lavoro** non possono essere superiori a 46 (quarantasei) ore settimanali, né inferiori a 30 (trenta) ore settimanali (art. 18, comma 3 del CCNL Fise Assoambiente).
3. L'attuazione di quanto previsto all'articolo 5 del presente Accordo, non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 38 ore, né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 38 ore. Per l'intero periodo i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l'orario programmato vanno considerate e retribuite, in ogni caso, come lavoro straordinario secondo le ordinarie cadenze temporali mensili (art. 18, comma 5 del CCNL Fise Assoambiente).

ARTICOLO 7

Il periodo di compensazione è concordato **in 26 settimane**, al termine delle quali tutte le ore eventualmente eccedenti le 38 ore medie settimanali saranno considerate e retribuite, in ogni caso, come lavoro straordinario.





ARTICOLO 8

Le ore eventualmente carenti rispetto alle 38 ore medie settimanali calcolate nell'arco delle 26 settimane, non daranno luogo, in nessun caso, a recupero.

ARTICOLO 9

Nel caso in cui nell'arco delle 26 settimane programmate, il lavoratore non avesse raggiunto il monte ore di 38 ore medie settimanali compensate nelle 26 settimane con le eventuali prestazioni straordinarie, l'Azienda garantisce l'intera retribuzione dovuta per le 38 ore settimanali per tutte le 26 settimane.

ARTICOLO 9

L'azienda riconosce, per tutte le ore straordinarie oltre le 8 ore ordinarie, compensate con le ore non lavorate nell'arco delle 26 settimane, la maggiorazione dovuta per le ore di straordinario a compensazione del disagio sostenuto del lavoratore che sarà compensata con cadenza mensile.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno **17/12/2021** e sino a nuova revisione.

Letto, confermato e sottoscritto in Borgosesia, il 17/12/2021

Per Seso srl, Paolo Rag. Bolcato

Per RSU Aziendale, Gian Luca Pozzato